

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1713}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BOZZI**

Presentata il 12 settembre 1977

Nuove norme in materia di elezione e composizione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni amministrative comunali sono attualmente regolate dalle norme contenute nel testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. In base ad esse, il sistema di votazione che bisogna seguire è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Nel primo caso l'elezione si effettua con il sistema maggioritario a voto limitato, nel secondo caso l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Con il sistema maggioritario, quando i consiglieri da eleggere sono almeno cinque, le liste dei candidati non possono comprendere un numero di nomi superiore ai quattro quinti ed inferiore ad un quinto degli eleggibili, per cui nei comuni il cui consiglio comunale è composto ad esempio di 15 consiglieri (comuni sino a 3.000 abitanti) le liste possono comprendere da un massimo di 12 ad un minimo di 3 candidati, mentre nei comuni il cui consiglio comunale è composto di 20 consiglieri (comuni da 3.001 a 5.000 abitanti) le liste possono

comprendere da un massimo di 16 ad un minimo di 4 candidati. Ogni elettore può votare per un numero di candidati pari ai quattro quinti degli eleggibili, scegliendoli da qualunque lista; pertanto, nei comuni con 20 consiglieri esso può votare per 16 candidati e nei comuni, per tornare all'esempio fatto, con 15 consiglieri per 12 candidati. Anziché scegliere i candidati da qualunque lista, è consentito dare il voto di lista, nel qual caso s'intendono votati tutti i candidati compresi nella lista stessa. Vengono eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, assumendo i voti della lista in cui sono compresi a quelli individuali, fino alla copertura dei posti di consigliere assegnati al comune.

Dall'esame di tale normativa emergono chiaramente alcuni aspetti negativi del sistema maggioritario. Tra l'altro, invero, tale sistema premia al di là di ogni giusta attesa la lista che prende più voti e, per converso, punisce eccessivamente la lista che ne prende meno. La cosa è tanto più evidente se si pensa al fatto che anche per un solo voto di scarto la lista di maggioranza prende i quattro quinti degli eleg-

gibili, cioè 12 consiglieri se sono 15 i consiglieri da eleggere nei comuni con meno di 3 mila abitanti e 16 consiglieri su 20 nei comuni da 3 mila 1 a 5 mila abitanti. Ne consegue che il numero dei seggi consiliari attribuiti alla lista di maggioranza travalica la volontà, espressa liberamente attraverso il voto, della collettività locale e riduce, fino quasi ad annullarla, l'efficacia di una valida e concreta opposizione che in un sistema liberal-democratico, qual è quello voluto dalla nostra Carta fondamentale, costituisce essenza del sistema stesso. Tant'è vero che attualmente nei comuni in questione i consiglieri di minoranza — che sono, comunque, al massimo quattro — non possono nemmeno chiedere la riunione dei consigli comunali in sessione straordinaria in quanto, com'è noto, la riunione stessa può essere domandata da un terzo dei consiglieri.

La presente iniziativa legislativa vuole, appunto, ovviare ai lamentati inconvenienti stabilendo, all'articolo 1, che nei comuni soggetti al sistema maggioritario a voto limitato, quando il numero dei consiglieri da eleggere è almeno di cinque, ciascuno elettore può votare per i due terzi degli eleggibili al posto dei quattro quinti previsti dalle norme vigenti. Ciò, come si è detto, per consentire alla minoranza di rappresentare almeno un terzo dei consiglieri, allo scopo di svolgere un'opposizione reale, anche attraverso l'esercizio del diritto di convocazione di sessioni straordinarie del consiglio comunale che può essere domandata, tra gli altri, da un terzo dei consiglieri. E allo scopo di rendere possibile l'esercizio del diritto stesso anche da parte delle minoranze dei consigli dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, la presente iniziativa eleva, all'articolo 2, la composizione dei consigli stessi da 20 a 21 membri.

* * *

Allo scopo di rendere immediatamente evidente la differenza, nei citati consigli comunali, tra il rapporto maggioranza-minoranza stabilito dalle norme attualmente in

vigore e quello previsto dalla presente iniziativa si trascrive il seguente prospetto:

Comuni fino a 3.000 abitanti, il cui consiglio è composto di un numero di consiglieri che va da 5 a 15:

1) Normativa attuale (votazione dei 4/5 degli eleggibili):

5 Consiglieri	maggioranza	4	minoranza	1
6	»	5	»	1
7	»	6	»	1
8	»	6	»	2
9	»	7	»	2
10	»	8	»	2
11	»	9	»	2
12	»	10	»	2
13	»	10	»	3
14	»	11	»	3
15	»	12	»	3

2) Normativa proposta (votazione dei 2/3 degli eleggibili):

5 Consiglieri	maggioranza	3	minoranza	2
6	»	4	»	2
7	»	5	»	2
8	»	5	»	3
9	»	6	»	3
10	»	7	»	3
11	»	7	»	4
12	»	8	»	4
13	»	9	»	4
14	»	9	»	5
15	»	10	»	5

Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, il cui consiglio è composto, ai sensi delle norme in vigore, di 20 e, ai sensi della presente iniziativa, di 21 consiglieri:

1) Normativa attuale (votazione dei 4/5 degli eleggibili):

20 Consiglieri maggioranza 16, minoranza 4

2) Normativa proposta (votazione dei 2/3 degli eleggibili):

21 Consiglieri maggioranza 14, minoranza 7

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, quando il numero dei consiglieri da eleggere è superiore a cinque ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di candidati eguale ai due terzi dei consiglieri da eleggere, aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenga una parte frazionale eccedente i cinquanta centesimi.

ART. 2.

Nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti il Consiglio comunale è composto di 21 membri.